



ANNEX 3 - PILOT EVALUATION REPORT

D.T2.1.6 PILOT #2

ITL FOUNDATION (PP8) - EMILIA-ROMAGNA REGION (PP10)

Annex 3 - Draft of Network Agreement

Version 1.0
09.2021

CONTRATTO DI RETE

Tra

.....

Premesso che:

- le predette Società si propongono l'obiettivo di accrescere la competitività individuale e collettiva nell'ambito del settore logistico e in particolare intendono:

- a) scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;*
- b) collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l'esercizio delle proprie imprese;*
- c) esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa;*
- d) favorire lo sviluppo della logistica, in particolare ferroviaria, sulla direttrice Emilia-Romagna - regioni dell'Europa centrale*

- tale obiettivo potrà essere più efficacemente raggiunto mediante la stipulazione di un "Contratto di rete", secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 4-ter e ss., d.l. 10.2.2009, n. 5, come convertito, nonché dall'ulteriore disciplina normativa applicabile ai contratti di rete;

- fatte salve le ulteriori definizioni individuate nel presente contratto, si intende, ai fini di quanto da esso previsto, per:

- a) "Contratto": il presente contratto di rete, unitamente alle eventuali modifiche al medesimo successivamente apportate;*
- b) "Rete": la configurazione del sistema delle imprese che ne fanno parte ai sensi del Contratto;*

- c) *“Imprese aderenti”*: le parti del presente contratto e gli imprenditori che vi aderiscano in un momento successivo, a prescindere dalla loro natura individuale o collettiva;
- d) *“Parti”*: le Imprese aderenti considerate nel loro insieme;
- e) *“Programma di rete”*: il documento contenente le modalità di realizzazione dell’obiettivo comune
- f) *“Fondo patrimoniale”* o *“Fondo”*: l’insieme dei conferimenti iniziali e dei contributi successivi effettuati dalle Imprese aderenti, nonché di ogni altro contributo comunque destinato all’attuazione del Programma di rete;
- g) *“Assemblea”*: l’organo con competenza generale del Contratto;
- h) *“Organo comune”*: il soggetto prescelto per l’esecuzione del Contratto o di parti o fasi di esso, cui sono attribuiti poteri di gestione e rappresentanza nei limiti del Contratto;
- i) *“Comitato di gestione”*: l’organo collegiale, composto di tre membri, che svolge l’ufficio di Organo comune;

- l) *“Presidente”*: il soggetto - persona fisica o giuridica - che presiede il Comitato di gestione oppure che svolge l’ufficio di Organo comune;
- m) *“Regolamento”*: l’eventuale Regolamento interno per lo svolgimento e l’esecuzione del Programma di rete elaborato dall’Organo comune e approvato dall’Assemblea;
- n) *“Allegati”*: i documenti allegati al Contratto,

tutto quanto premesso, le imprese aderenti

stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli Allegati

Le premesse, unitamente agli Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Le Imprese aderenti convengono di stipulare il Contratto con il quale si obbligano a dar vita ad una Rete che ha, quale oggetto, una o più delle seguenti attività:

- a) *collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese. A questo fine l’Impresa A svolge, l’Impresa B svolge, etc.;*
 - b) *scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;*
 - c) *esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa e, più esattamente*
...
 - d) *favorire lo sviluppo della logistica, in particolare ferroviaria, sulla tratta RER centro e nord Europa*
- Le attività sopra indicate sono ulteriormente specificate nel Programma di rete, nell’eventuale Regolamento, nonché negli Allegati al Contratto, ovvero al programma o al Regolamento.*

Art. 3 - Denominazione e sede

La Rete è denominata “Eric impresa”

Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese sarà presentata e identificata con il nome e il logo “RETE Eric Impresa”. Tale logo è un marchio registrato di proprietà della Rete stessa.

Ogni Impresa aderente ha il diritto/dovere di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete, secondo quanto indicato nei disciplinari di utilizzo definiti dall’organo esecutivo.

Ai fini dell’esecuzione del Contratto, le Imprese aderenti individuano la sede in, via, n.....

Art. 4 - Programma di rete

Il Programma di rete, individua, per i singoli obiettivi:

- a) le fasi della loro realizzazione;*
- b) i tempi di realizzazione;*
- c) le attività che le Imprese aderenti devono svolgere;*
- d) gli eventuali costi;*
- e) i meccanismi di monitoraggio intermedio e finale sull’attuazione;*
- f) gli indicatori di performance di medio e lungo periodo;*
- g) gli strumenti e le modalità di correzione degli scostamenti rispetto al programma.*

Art. 5 - Diritti ed obblighi delle Imprese aderenti

Per il raggiungimento degli obiettivi strategici, ciascuna Impresa aderente si impegna a prestare la propria collaborazione più ampia secondo quanto stabilito dal Contratto, assumendo gli obblighi e gli impegni nello stesso contenuti.

Le Imprese aderenti si obbligano:

- a) ad uniformarsi alle deliberazioni e alle decisioni adottate dall’assemblea delle Imprese aderenti (d’ora innanzi l’Assemblea) e dall’organo esecutivo in conformità al Contratto;*
- b) a rispettare gli obblighi previsti nel presente contratto;*
- c) a comunicare tempestivamente all’organo esecutivo ogni circostanza che possa pregiudicare, anche indirettamente, il raggiungimento del programma di rete. A tal fine, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono essere oggetto di comunicazione: revoca di concessioni amministrative funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti dal Contratto; trasferimento di azienda, o di un suo ramo;*
- d) a rimborsare al Fondo tutte le spese sostenute dall’organo per la realizzazione di particolari prestazioni, da esse richieste sulla base di specifici progetti approvati. Qualora le spese anticipate dal Comitato di gestione siano di importo superiore a euro, le Imprese aderenti interessate alla prestazione devono altresì prestare fideiussione bancaria a garanzia del proprio adempimento. Resta comunque fermo quanto previsto in contratto , in materia di imputazione degli atti posti in essere dal Presidente nell’interesse di singole Imprese aderenti.*

Le Imprese aderenti hanno il diritto:

- a) all'utilizzo del nome e del logo/marchio della Rete sulla base del disciplinare d'uso definito dall'organo esecutivo;*
- b) all'utilizzo dei servizi comuni, quali, ad esempio, il sito/portale web della Rete, secondo l'apposito disciplinare d'uso definito dall'organo esecutivo;*
- c) di essere informate dello svolgimento delle attività esercitate ai fini dell'esecuzione del presente contratto da parte dell'organo esecutivo con periodicità annuale*
- d) di chiedere all'organo esecutivo l'estratto conto relativo al conto corrente della Rete.*

Art. 6 - Fondo patrimoniale

Le Imprese aderenti si obbligano comunque a gestire unitariamente le attività connesse agli obiettivi strategici e sopra descritte, ed a costituire mediante conferimenti in denaro, o in altra natura, un Fondo patrimoniale comune idoneo al perseguimento degli scopi del contratto.

Il Fondo patrimoniale è formato:

- a) dagli importi versati a tale titolo dalle Imprese aderenti ai sensi del presente contratto e da eventuali contributi successivi;*
- b) dagli importi relativi alle spese sostenute dalle singole Imprese aderenti per la realizzazione del programma comune, oggetto di preventiva autorizzazione o di successiva ratifica da parte dell'organo esecutivo, come quantificati nell'ambito del Programma di rete;*
- c) dagli apporti diversi dal denaro effettuati dalle Imprese aderenti, come, a titolo esemplificativo, beni, anche immateriali, diritti, crediti, prestazioni d'opera o di servizi. In queste ipotesi l'Impresa aderente deve presentare, a proprie spese, una relazione giurata di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La relazione deve contenere la descrizione di quanto forma oggetto dell'apporto, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai sensi del Contratto;*
- d) dal conferimento, da parte delle Imprese aderenti in forma di S.p.A., effettuato mediante la costituzione di un patrimonio destinato all'affare, di cui all'art. 2447-bis, c. 1, c.c.*
- e) da eventuali contributi pubblici e privati.*

In sede di prima costituzione il Fondo patrimoniale è di euro ed, a questo fine, le Imprese aderenti conferiscono nel Fondo patrimoniale gli importi di seguito indicati:

-;

Le somme di cui al comma precedente dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a "RETE" entro e non oltre giorni dalla richiesta di versamento inviata dall'organo esecutivo, fatta tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Regolamento determina le ulteriori modalità di contribuzione al Fondo.

In caso di ritardo nell'adempimento dei pagamenti relativi al fondo patrimoniale, sarà dovuto l'interesse legale senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte del comitato di gestione. Ove il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla richiesta di versamento, l'Assemblea potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente all'Impresa inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615 c.c.

Art. 7 - Ripartizione del Fondo patrimoniale e responsabilità verso i terzi

Per la durata del Contratto le Imprese aderenti non potranno chiedere la ripartizione del Fondo patrimoniale, e ciò anche in caso di recesso, decadenza od esclusione. In questi casi la quota di partecipazione dell'Impresa aderente receduta, decaduta o esclusa accresce proporzionalmente quelle delle altre Imprese aderenti.

A seguito dello scioglimento del Contratto, le Imprese aderenti hanno diritto alla restituzione di quanto conferito al Fondo patrimoniale durante la vigenza del Contratto e tuttora disponibile. Il rimborso e/o la restituzione potranno essere ottenuti solo dopo l'avvenuto integrale adempimento, mediante il Fondo patrimoniale o da parte delle singole Imprese aderenti, delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, nonché dopo che la singola Impresa aderente abbia fornito la prova di aver integralmente adempiuto le eventuali obbligazioni sussistenti nei confronti delle altre Imprese aderenti.

Per le obbligazioni assunte per conto di singole Imprese aderenti rispondono esclusivamente l'Impresa o Imprese aderenti nell'interesse delle quali il Presidente o il Comitato di gestione abbia di volta in volta agito. In tali ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art. 2615, c. 2, 2 periodo, c.c.

Art. 8 - Organi della Rete

Sono organi della Rete:

- a) l'Assemblea;*
- b) il Comitato di gestione che svolge le funzioni di Organo comune;*
- c) il Presidente;*
- d) il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.*

Art. 9 - Assemblea delle Imprese aderenti

L'Assemblea si compone di tutte le Imprese aderenti alla Rete.

Ciascuna Impresa ha diritto ad un voto, qualunque sia la misura del suo eventuale conferimento e/o contributo al Fondo patrimoniale, e può farsi rappresentare nell'esercizio di detto diritto da un'altra Impresa aderente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita solo per singole assemblee, con effetto anche per la successiva convocazione; i relativi documenti devono essere allegati al verbale della deliberazione. Ciascuna Impresa aderente non può rappresentare più di altre (.....) Imprese aderenti.

[oppure

Ciascuna Impresa aderente ha diritto al voto in proporzione all'entità del suo conferimento e/o contributo al Fondo patrimoniale, e può farsi rappresentare nell'esercizio di detto diritto da un'altra Impresa aderente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita solo per singole assemblee, con effetto anche per la successiva convocazione; i relativi documenti devono essere allegati

al verbale della deliberazione. Ciascuna Impresa aderente non può rappresentare più di altre (.....) Imprese aderenti].

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. Le Imprese aderenti possono richiederne la convocazione, mediante domanda sottoscritta da almeno (1/5) di esse e rivolta al Presidente stesso, il quale è tenuto a procedervi senza ritardo.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare, l'eventuale indicazione di modalità alternative alla partecipazione fisica dei membri all'Assemblea (audioconferenza/videoconferenza, etc.), nonché il giorno e l'ora della seconda convocazione, deve essere comunicato a ciascuna Impresa aderente con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata, tramite p.e.c., con soli tre giorni di preavviso.

Pur in assenza delle predette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia presente la totalità delle Imprese aderenti.

Per la modifica del Contratto, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente i 2/3 delle Imprese aderenti. Qualora detto quorum non sia stato raggiunto, l'Assemblea deve nuovamente riunirsi nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione per la seconda convocazione. In questa ipotesi l'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la maggioranza delle Imprese aderenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario incaricato della redazione del verbale dal Presidente stesso (d'ora innanzi il Segretario), il quale può essere anche un soggetto estraneo al Contratto. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei membri favorevoli, contrari o astenuti. Il verbale deve essere trascritto a cura del Segretario in apposito libro, di cui ciascuna Impresa aderente può prendere visione e di cui può estrarre copia.

L'intervento in Assemblea potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e il voto potrà essere espresso da ciascun membro anche per corrispondenza o in via elettronica o telematica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica o telematica si considera intervenuto all'Assemblea.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea delle Imprese aderenti:

- a) nomina il Presidente e i componenti del Comitato di gestione, provvede alla loro revoca e delibera sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;*
- b) approva il Regolamento interno per lo svolgimento ed esecuzione del programma di rete, elaborato dal Comitato di gestione e presentato dal Presidente;*
- c) approva, nel termine di novanta giorni dalla chiusura di ciascun periodo, il rendiconto annuale e la relazione relativa allo svolgimento/esecuzione del programma di rete e alla misurazione dell'avanzamento*

nel perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, redatti dall'organo esecutivo;

d) approva i preventivi periodici formulati dall'organo esecutivo e delibera sulle contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti;

e) delibera sulla proposta di accoglimento delle domande di adesione alla Rete formulata dall'organo esecutivo come da Contratto;

f) delibera l'esclusione delle Imprese aderenti, secondo quanto previsto dal Contratto;

g) delibera sulla istituzione di eventuali sedi secondarie;

h) delibera su ogni altra modifica del Contratto;

i) delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dal Contratto, nonché sugli eventuali argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo esecutivo.

L'Assemblea delibera, altresì, sulle iniziative da assumere nell'ambito delle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, delle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e di quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Per ogni modifica al Contratto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 delle Imprese aderenti. Con le medesime maggioranze sono assunte anche le deliberazioni relative alle domande di adesione ovvero alle esclusioni.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, le deliberazioni o decisioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di voti, prevale il voto del Presidente. Qualora una o più Imprese aderenti abbiano, anche indirettamente, un interesse in conflitto con l'interesse perseguito dalle altre Imprese aderenti coloro che versano in conflitto sono tenute ad informare le altre dell'esistenza e delle caratteristiche del predetto interesse e ad astenersi dal voto.

Le deliberazioni o decisioni dell'Assemblea che non siano state assunte in conformità a quanto indicato possono essere impugnate da ciascuna Impresa aderente che abbia espresso voto contrario, si sia astenuta o non abbia partecipato alla deliberazione/decisione entro il termine di sessanta giorni dalla trascrizione del verbale o della decisione nell'apposito libro. Al riguardo trova applicazione quanto disposto dal Contratto. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione o decisione medesima.

Art. 11 - Comitato di gestione (o Presidente)

Il Comitato di gestione si compone di almeno tre componenti nominati dall'Assemblea tra le Imprese aderenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Qualora l'Impresa aderente sia una persona giuridica, essa svolge detto incarico per il tramite del suo legale rappresentante o di altro soggetto a ciò espressamente designato.

I componenti il Comitato di gestione possono essere revocati in qualunque momento dall'Assemblea e, qualora detta revoca sia avvenuta senza giusta causa, hanno diritto al risarcimento dei danni. In caso di

revoca di uno o più dei suoi componenti, di rinuncia all'incarico o di esclusione dalla Rete di un'Impresa aderente che sia altresì componente del Comitato di gestione, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Presidente affinché provveda alla sostituzione del suddetto componente.

Il Comitato di gestione è convocato dal Presidente, secondo modalità tali da garantire che i suoi componenti siano informati tempestivamente, e in ogni caso almeno [tre] giorni prima di quello fissato per la convocazione, della convocazione e degli argomenti da trattare.

Il Comitato di gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Valgono anche per il Comitato di gestione le regole sul conflitto di interessi indicate. Le deliberazioni del Comitato di gestione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, scelto tra i componenti del Comitato stesso. Esse possono essere impugnate, entro trenta giorni dalla data della delibera, dai membri assenti, dissenzienti o astenuti, qualora non siano state assunte in conformità a quanto indicato nel presente articolo. Al riguardo trova applicazione quanto disposto dal Contratto.

Al Comitato di gestione spetta la gestione della Rete e l'attuazione del relativo programma, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel Contratto.

Il Comitato di gestione, in particolare:

- a) nomina, tra i propri componenti, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;*
- b) redige il rendiconto annuale e la relazione relativa allo svolgimento del programma di rete e alla misurazione dell'avanzamento nel perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità innovativa dei partecipanti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- c) verifica la sussistenza delle condizioni per l'adesione alla Rete di nuove Imprese, ai sensi del Contratto, e formula proposta di accoglimento delle relative domande all'Assemblea;*
- d) formula all'Assemblea proposte di esclusione delle Imprese aderenti alla Rete, ove ricorrano i presupposti di cui al Contratto;*
- e) formula all'Assemblea, su richiesta delle Imprese aderenti, ogni altra proposta di modifica del Contratto;*
- f) elabora periodici preventivi, in base ai quali i contraenti saranno tenuti alle eventuali integrazioni in misura paritaria del Fondo patrimoniale;*
- g) formula all'Assemblea la proposta per le contribuzioni necessarie per la realizzazione di specifici progetti che potranno essere sostenuti e finanziati anche solo da alcune Imprese aderenti alla rete, indicando le risorse economiche necessarie da richiedere alle Imprese aderenti direttamente interessate;*
- h) autorizza le spese che le singole Imprese aderenti sosterranno per la realizzazione del programma comune, da imputare a Fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 8 del Contratto;*
- i) provvede alla progettazione e rendicontazione ai fini della partecipazione a bandi per il finanziamento di progetti e la concessione di agevolazioni;*

l) elabora il Regolamento interno per l'esecuzione e lo svolgimento del programma di rete, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

m) esercita le altre funzioni attribuitegli dal Contratto, nonché ogni altra funzione non espressamente riservata dal Contratto stesso alla competenza dell'Assemblea o al Presidente.

L'incarico di componente del Comitato di gestione si intende svolto a titolo gratuito, salva la corresponsione di eventuali rimborsi da effettuarsi a carico del Fondo patrimoniale, previa presentazione di idonea documentazione e secondo quanto più specificamente previsto dal Regolamento.

Per il primo triennio i componenti del Comitato di gestione sono, i quali, con la sottoscrizione del Contratto, accettano la carica loro conferita e le condizioni espressamente previste.

L'incarico di componente del Comitato di gestione può anche essere attribuito a soggetto estraneo alle Imprese aderenti in virtù delle particolari esigenze legate al raggiungimento degli obiettivi della Rete. In questo caso, oltre ai rimborsi, è disposto un compenso di

Art. 12 - Presidente e Vice Presidente

La funzione di Presidente è assunta da una delle Imprese aderenti, per il tramite del suo legale rappresentante, o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato, qualora l'Impresa sia una persona giuridica. La funzione di Presidente può essere anche assunta da una persona giuridica, sia essa un'Impresa aderente o un soggetto estraneo al contratto di rete, detta funzione è svolta per il tramite del suo legale rappresentante o di altro soggetto avente funzioni apicali a ciò espressamente designato.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato in qualunque momento dall'Assemblea e, ove detta revoca sia avvenuta senza giusta causa, ha diritto al risarcimento dei danni. In caso di revoca del Presidente, di sua rinuncia all'incarico o di esclusione dal Contratto dell'Impresa aderente che svolge la funzione di Presidente, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Vice Presidente affinché provveda alla sostituzione dello stesso.

Il Presidente:

a) esegue le deliberazioni o decisioni dell'Assemblea e del Comitato di gestione e agisce in nome e per conto delle Imprese aderenti al Contratto nei rapporti con i terzi, sia sostanziali che processuali. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale e si estende a tutti gli atti necessari per l'attuazione del programma di rete e per l'esecuzione del Contratto. Eventuali limitazioni che non siano previste dal Contratto o da sue successive modificazioni non sono opponibili ai terzi. Qualora il Presidente agisca nell'interesse di singole Imprese aderenti, il medesimo è tenuto a manifestare all'esterno l'identità delle imprese per conto delle quali sta agendo.

b) ha il potere di accendere conti corrente bancari intestati alla Rete, compiendo ogni altra operazione strumentale alla predetta accensione e/o ad essa correlata. In particolare, spetta al Presidente sottoscrivere la contrattualistica predisposta dalla Banca, rendere alla stessa le previste informazioni e compilare e sottoscrivere la necessaria modulistica, ivi compresi eventuali questionari, secondo quanto previsto dalla normativa MIFID, dalla normativa antiriciclaggio e da quella in materia di protezione dei dati personali; sottoscrivere l'eventuale convenzione di assegno per l'emissione di assegni bancari,

effettuare bonifici, richiedere l'emissione di assegni circolari, effettuare versamenti e prelievi per cassa, effettuare versamenti di assegni bancari e/o circolari sia liberi che non trasferibili; nonché compiere qualsiasi altro atto che si renderà necessario nel corso del rapporto contrattuale instaurato con la banca, secondo quanto previsto dalle convenzioni con essa intercorrenti;

c) cura ogni adempimento legale o amministrativo relativo alla Rete;

d) verifica, inoltre, nell'ipotesi di cui all'art. 5, c. 2, la sussistenza della fideiussione bancaria richiesta dal predetto articolo.

e) elabora il Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) esercita le altre funzioni attribuitegli dal Contratto, nonché ogni altra funzione non espressamente riservata dal contratto stesso alla competenza dell'Assemblea o del Comitato di gestione.

Al Presidente è altresì attribuito, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il potere di stare in giudizio per le Imprese aderenti, di promuovere azioni civili, penali, amministrative in loro nome e per loro conto, in ogni fase e grado di giudizio e in ogni sede competente, anche stragiudiziale, e di conferire procura alle liti per tutto ciò che attiene all'attuazione del programma di rete e, più in generale, all'esecuzione del Contratto.

Per il primo triennio è nominato Presidente, il quale/la quale, con la sottoscrizione del Contratto, accetta la carica conferitagli e le condizioni espressamente previste.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, oppure nel caso sia necessario procedere alla sostituzione dello stesso e per il periodo a ciò necessario, le sue funzioni, ivi incluse quelle di gestione e di rappresentanza, sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente deve riferire tempestivamente al Presidente sulle attività svolte, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo, ovvero, in mancanza del Presidente, al Comitato di gestione ed all'Assemblea.

Art. 13 - Rendiconto annuale

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere redatto il rendiconto annuale, corredato con la relazione sulla gestione del programma di rete, sull'utilizzazione delle risorse investite e sull'avanzamento degli obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto annuale è redatto, per quanto attiene ai profili contabili, secondo le norme ed i criteri previsti dalla legge per il bilancio di esercizio della società per azioni, in quanto compatibili.

Il rendiconto attesta l'ammontare dei versamenti effettuati dalle singole Imprese aderenti per la realizzazione del programma comune.

Art. 14 - Adesione di nuove imprese

La richiesta di adesione è presentata dall'interessato all'organo esecutivo.

Tale richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve contenere:

a) la denominazione e la sede legale dell'impresa richiedente;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;

d) la certificazione attestante che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese e che non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del Contratto e del Regolamento e di voler aderire alla Rete.

Per le società deve essere inoltre presentato:

a) copia della delibera dell'organo competente di autorizzazione all'adesione al contratto di rete ed il nome del legale rappresentante designato a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;

b) copia dello statuto.

L'adesione di una nuova impresa è decisa dall'Assemblea.

Con la delibera di ammissione è stabilito anche l'ammontare dell'eventuale contributo dovuto da parte della nuova Impresa aderente, nonché il termine entro cui il contributo stesso deve essere versato al Fondo patrimoniale.

La delibera dell'Assemblea deve essere assunta, ai soli fini dell'iscrizione della variazione nei registri delle Imprese competenti, con l'osservanza delle formalità necessarie per tale adempimento; le relative spese sono a carico della nuova Impresa aderente.

Art. 15 - Trasferimento d'azienda o di ramo di azienda

Il trasferimento della azienda o del ramo di azienda utilizzati nell'esecuzione del Contratto, a qualsiasi titolo effettuato, determina lo scioglimento del Contratto rispetto al cedente. A tal fine il cedente comunica l'intervenuta cessione al Comitato di gestione. L'efficacia dello scioglimento del Contratto rispetto al cedente decorrerà dall'ultima iscrizione nei registri delle imprese della delibera dell'Assemblea, all'uopo convocata, che prende atto della comunicazione. La delibera dell'Assemblea deve essere assunta, ai soli fini dell'iscrizione della variazione nei registri delle imprese competenti, con l'osservanza delle formalità necessarie per tale adempimento.

Il cessionario potrà far parte del presente contratto solo mediante il procedimento previsto dal Contratto per l'adesione di nuove imprese.

Art. 16 - Recesso

Ogni Impresa aderente può recedere liberamente dal Contratto con dichiarazione che deve pervenire all'organo esecutivo entro il termine del 1.6 di ogni anno, con efficacia dal 31.12 del medesimo anno.

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al Fondo patrimoniale a qualsiasi titolo eseguiti. Restano a carico del receduto gli obblighi assunti con il Contratto e quelli assunti in conformità allo stesso durante la vigenza del rapporto.

In particolare, nel caso di obbligazioni pecuniarie o aventi ad oggetto la dazione di cose già venute ad esistenza, il recesso sarà efficace solo a seguito dell'adempimento. In caso di obbligazioni di fare o di obbligazioni aventi ad oggetto cose future, l'impresa recedente resterà comunque obbligata ad effettuare la relativa prestazione.

Laddove la Rete partecipi ad un bando di finanziamento pubblico, non è ammesso il recesso di una Impresa aderente, se esso comporta la revoca del contributo pubblico.

Art. 17 - Decadenza ed esclusione

L'Impresa aderente decade dal Contratto qualora:

- a) sia dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali;*
- b) il titolare sia stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero sottoposto a misure di prevenzione legate all'applicazione della disciplina antimafia;*
- c) l'Impresa o il titolare non siano più in possesso delle autorizzazioni/abilitazioni ed altri titoli necessari allo svolgimento dell'attività necessaria alla partecipazione alla Rete.*

L'Assemblea prende atto dell'avvenuta decadenza ed applica le stesse conseguenze dell'esclusione.

L'esclusione di una Impresa aderente può aver luogo, con deliberazione dell'Assemblea, per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal Contratto ed è assunta con le modalità indicate in precedenza, tenuto conto delle formalità necessarie ai fini della iscrizione della variazione soggettiva nei registri delle imprese interessati.

La decisione ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione all'Impresa aderente escludendo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, L'Impresa escludendo può adire le procedure per la soluzione delle controversie, secondo quanto indicato al successivo art. 24. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al Fondo patrimoniale a qualsiasi titolo eseguiti. Restano inoltre a carico dell'Impresa aderente esclusa gli obblighi assunti con il Contratto e quelli assunti in conformità allo stesso durante la vigenza del rapporto,

L'inadempimento di una delle Imprese aderenti non comporta in ogni caso la risoluzione del Contratto rispetto alle altre.

È fatta salva la facoltà per l'Assemblea di richiedere all'Impresa inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla Rete a causa del suo inadempimento.

Art. 18 - Buona fede nell'esecuzione del Contratto

Le Imprese aderenti si obbligano a non intraprendere ed effettuare per conto proprio o con terzi attività tali da rendere più difficile il perseguimento degli obiettivi del Contratto stesso.

Art. 19 - Riservatezza

Lo scambio tra le Imprese aderenti di informazioni, di segreti anche industriali e di dati concernenti le Attività, in qualsiasi forma esso avvenga, è considerato riservato e strettamente confidenziale.

Le informazioni, i segreti ed i dati di cui al comma precedente non potranno assolutamente essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati forniti, ovvero pubblicati o divulgati a terzi, senza una preventiva autorizzazione scritta di tutte le Imprese aderenti.

Ciascuna Impresa aderente avrà cura di applicare le necessarie misure per mantenere circoscritte e

riservate le informazioni e le documentazioni ricevute.

Durante la vigenza del Contratto e successivamente allo scioglimento totale o parziale dello stesso, per un periodo di tre anni, ciascuna Impresa aderente si impegna a non utilizzare, per scopi diversi da quelli di esecuzione del Contratto, e a non divulgare a terzi informazioni confidenziali, segrete o comunque inerenti a diritti di privativa, relative a processi adottati o prodotti realizzati nell'esecuzione del programma di rete, e quanto appreso dalle altre Imprese aderenti in occasione dell'esecuzione del Contratto.

Le modalità specifiche di adempimento del presente obbligo sono definite nel Regolamento.

Art. 20 - Proprietà industriale

Il Regolamento disciplina l'utilizzazione e la titolarità dei segni distintivi eventualmente impiegati per l'attuazione del Programma di rete, la titolarità degli eventuali brevetti realizzati in sede di esecuzione del Contratto, nonché l'utilizzo e la titolarità di diritti oggetto di privativa ai sensi del codice di proprietà industriale e della disciplina sul diritto di autore.

Art. 21 - Rispetto della Privacy

I dati personali richiesti potranno essere utilizzati per l'esecuzione del Contratto in conformità al d.lgs. n. 196/2003.

Responsabile del trattamento è il dott.. ..

Art. 22 - Durata ed evoluzione della Rete

La durata del Contratto è fissata fino al

In sede di rinnovo del Contratto, l'Assemblea, all'unanimità, può decidere di far acquisire alla Rete la soggettività giuridica, previa revisione del Contratto e del Programma di Rete, ed iscrivendo lo stesso, con le dovute formalità, presso la sezione ordinaria del registro delle imprese della Camera di commercio ove è la sede della Rete.

Art. 23 - Allegati

Costituiscono Allegati al presente Contratto:

- a) il Programma di Rete;*
- b)*

Art. 24 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'applicazione del Contratto sarà deferita all'Organismo di mediazione istituito presso la Camera di Commercio di, e risolta in conformità al Regolamento di mediazione da questa adottato.

Con lodo emesso secondo diritto [oppure: secondo equità], da un arbitro unico in caso di controversia di valore indeterminato o di valore inferiore ad euro 20.000, da un collegio di tre arbitri in caso di controversia di valore pari o superiore a detto importo. L'arbitro unico o gli arbitri componenti il

collegio saranno nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare.

Art. 25 - Legge applicabile

Il Contratto è soggetto alla legge italiana.

Art. 26 - Clausole finali

Le Imprese aderenti si impegnano a procedere all'iscrizione del Contratto, presso la sezione del Registro delle imprese territorialmente competente, in cui ciascuna di esse è iscritta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto.

Il Contratto dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti ed al risultato sostanziale che, con la sua sottoscrizione, esse intendono perseguire.

Qualora una qualsiasi delle disposizioni del Contratto sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa vigente al momento della sua applicazione, o a pronunce giudiziali o arbitrali, o a decisioni di natura conciliativa, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata. Le Parti si impegnano, a tal fine, a sostituire le disposizioni invalide con nuove disposizioni aventi, per quanto possibile, il medesimo fine e conformi alla normativa vigente.

Il Contratto sostituisce qualsiasi intesa tra una o più delle Imprese aderenti aventi ad oggetto l'attività della Rete.